

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-3764 del 08/07/2026  |
| Oggetto                      | DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI.<br>RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI<br>DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA<br>SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO, AD USO<br>AGRICOLO IRRIGUO ED IGIENICO E ASSIMILATI,<br>IN COMUNE DI RAVENNA (RA). RONDONI MAURO<br>- PRATICA N. RA14A0015. |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-3941 del 08/07/2026   |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico  |
| Responsabile adottante       | DONATELLA ELEONORA BANDOLI   |

Questo giorno otto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO ED IGIENICO E ASSIMILATI, IN COMUNE DI RAVENNA (RA). **RONDONI MAURO** - PRATICA N. RA14A0015.

### **LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 *"Approvazione della Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04/12/2025 *“Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 19/01/2026 *“Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28/01/2026 *“Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2026 del 13/02/2026 *“Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia”*;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-123 del 24/02/2026 *“Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-26 del 26/02/2026 *“Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”*;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-160 del 04/03/2026 *“Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all’Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all’assegnazione all’Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Demanio idrico”*;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3156 del 20/06/2017 è stata rilasciata al Sig. Rondoni Mauro, CF RNDMRA54P14H199L, la concessione ordinaria (pratica n. RA14A0015) con scadenza al 31/12/2023, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra (ansa) dal Fiume Savio (risorsa n. RAA10654), ubicato in area del richiedente, in Località Savio in Comune di Ravenna (RA), ad uso agricolo irriguo e igienico ed assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia (pari ad una superficie di circa Ha 1,69 derivante da cava dismessa), per una portata massima pari a circa 20,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 35.000 mc (di cui 12.500 mc destinati ad uso agricolo irriguo e 22.500 mc ad uso igienico e assimilati);
- con domanda registrata n. PG/2024/49 del 02/01/2024, il Rondoni Mauro, CF RNDMRA54P14H199L, ha richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione;

**PRESO ATTO** che:

- con nota registrata n. PG/2026/56721 del 27/03/2026 Arpae - Area Demanio Idrico Polo specialistico acque superficiali Area est sede di Ravenna trasmette bozza del disciplinare da sottoscrivere e rispettivi pagamenti da corrispondere;
- con nota registrata n. PG/2026/65159 del 10/04/2026 il Sig. Rondoni Mauro, in riferimento all'Art. 10, comma 1, "Obblighi del concessionario e condizioni particolari della concessione", in riferimento alla prescrizione dell'installazione e mantenimento in funzione del contatore dei volumi emunti comunica quanto segue "[...] **1) Impossibilità ad eseguire il montaggio di misuratori di volume (Woltmann o altri) in quanto l'impianto di sollevamento è di tipo artigianale e non idoneo a supportare le misure di accoppiamento dei vari tipi di misuratori. 2) Difficoltà ad attingere acqua dolce, ad uso agricolo, in quanto l'impianto è costituito a non più di sette/ottocento metri dal mare e quindi, non è possibile irrigare qualsiasi tipo di coltura essendo in presenza per diversi mesi dell'anno di acqua salata, fatta eccezione per i periodi di piene, che in taluni casi, non renderebbero accessibile il**

***passaggio alla proprietà. 3) L'uso dell'attingimento viene eseguito, al massimo 2/3 volte all'anno, nei periodi dove il livello minimo del laghetto, può presentare delle criticità.”;***

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3156 del 20/06/2017;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione rientra in area contigua del Parco Regionale Delta del Po denominata “Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia” (cod. zona ac, cod. sottozona PP.FLU);

**DATO CONTO** della Relazione istruttoria di Arpae - Area Demanio Idrico Polo specialistico acque superficiali Area est sede di Ravenna datata 24/03/2026, conservata agli atti dell'Amministrazione concedente, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della

Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

❖ **sulla base di quanto dichiarato con nota registrata n. PG/2026/65159 del 10/04/2026 (ovvero l'impossibilità di installare e di mantenere in regolare stato di funzionamento di un contatore volumetrico), occorre trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva attestante ogni qualvolta avvenga il prelievo e di indicare i volumi emunti, la data e la durata di effettivo prelievo, il tutto corredato da apposita documentazione fotografica;**

- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
  - DMV estivo (maggio/settembre): 0,53 mc/s;
  - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,61 mc/s;

**PRESO ATTO** degli assensi espressi da:

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2026/36731 del 26/02/2026, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Ente parco Parco Regionale Delta del Po: parere favorevole rilasciato con provvedimento n. 214/2014 del 24/10/2014 acquisito al protocollo con nota registrata n. PG/2014/390640 del 29/10/2014 (derivazione pertanto autorizzata in quanto l'intervento non richiede il rilascio del Nulla Osta in quanto ricade nel punto 3.d) "rinnovo di concessioni demaniali relative a servizi di reti tecnologici (idrici, elettrici, fognari, telefonici, gas) purchè l'Ente di gestione si sia già espresso favorevolmente e a condizione che la richiesta di rinnovo non implichi l'esecuzione di interventi accessori" dell'Allegato I - Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per i quali

non è necessario richiedere il Nulla Osta del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del Nulla Osta approvato con D.G.R. n. 452 del 06/04/2021), nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/49794 del 14/03/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/48600 del 13/03/2024;

**ACCERTATA** la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT08130000000009ER, denominato "Savio", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,53 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,61 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

**ACCERTATO** inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 2,50 coltivata a erba medica con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa concessa, pari a 12.500 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016 e trattandosi di un uso igienico e assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa concessa, pari a 22.500 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1195/2016;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**DATO CONTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, uso igienico e assimilati sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

**PRECISATO**, in particolare, che conformemente a quanto disposto dall'art. 20, comma 6 del R.R. n. 41/01, alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso, che nel caso in esame corrisponde a quello relativo all'uso igienico e assimilati;

**ACCERTATO** che il Sig. Rondoni Mauro ha versato:

- in data 01/10/2024 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 05/07/2026 il canone per la risorsa idrica pari a euro 254,16 corrispondente al canone relativo all'anno 2026;
- in data 29/10/2014 la somma pari a euro 206,66, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 08/07/2015 con un importo di euro 43,44 ed in data 05/07/2026 con un importo di euro 4,06, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;

**ATTESO** che il canone per l'anno in corso è pari a euro 254,16 per il canone dovuto per la risorsa idrica;

**DATO ATTO** che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto il concessionario è un privato e non un'impresa;

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est dell'Area Demanio Idrico di Arpae che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Rondoni Mauro, CF RNDMRA54P14H199L, la concessione ordinaria (pratica n. RA14A0015) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra (ansa) dal Fiume Savio, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10654

- prelievo ubicato in Comune di Rvaenna (RA) - Località Savio, in area di proprietà del richiedente, identificata catastalmente al NCT di detto Comune alla Sezione C, al Fg. 48, mapp. 1409, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 765.603 - Y: 912.436;
- prelievo da esercitarsi mediante pompa da travaso del tipo a "frate" a bassa pressione collegata ad un trattore di potenza di CV 15 (kW 11);
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo ed igienico ed assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia;
- portata massima di esercizio pari a 20,00 l/s;
- volume complessivo pari a 35.000 mc/annui, di cui 12.500 mc/annui destinati ad uso agricolo irriguo e 22.500 mc/annui destinati ad uso igienico e assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 06/07/2026 (trasmesso con nota registrata n. PG/2026/123032 del 06/07/2026 e con successiva nota registrata n. PG/2026/123034 del 06/07/2026) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2026 in euro 254,16 per l'utilizzo della risorsa idrica;
5. di fissare in euro 254,16 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento al Sig. Rondoni Mauro;
8. di dare atto che l'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale Firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo ed uso igienico e assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia rilasciato al Sig. Rondoni Mauro (pratica n. RA14A0015).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081300000000009ER, denominato "Savio" avviene da sponda sinistra (ansa) del Fiume Savio.
2. L'opera di presa è costituita da pompa da travaso del tipo a "frate" a bassa pressione collegata ad un trattore di potenza di CV 15 (kW 11) e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10654

- ubicazione: Comune di Ravenna (RA) - Località Savio, Sezione C, Fg. 48, mapp. 1409;
- coordinate UTM RER X: 765.603 - Y: 912.436.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 2,50 coltivata a erba medica con impianto di irrigazione a goccia, e ad uso igienico e assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia, e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 20,00 l/s;
- volume complessivo pari a 35.000 mc/annui, di cui 12.500 mc/annui destinati ad uso agricolo irriguo e 22.500 mc/annui destinati ad uso igienico e assimilati per il riempimento di un chiaro da caccia.

**ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA**

**IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2026/36731 del 26/02/2026:

*[...]*

- 1. Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile, non dovranno essere interrato, ma tenute in esterno, disposte a vista sulla superficie; le tubazioni devono altresì essere mantenute in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*
- 2. Le tubazioni potranno essere mantenute durante il periodo di irrigazione e rimosse ogni qualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Al termine del periodo irriguo, ogni anno, tutte le attrezzature amovibili (tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo. Nel caso in cui ciò non avvenga, i possibili danni a persone o cose, dovute al trascinarsi della pompa e/o dei tubi dalla piena del corso d'acqua, saranno a carico del richiedente;*
- 3. Il richiedente dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza);*
- 4. Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*

5. *I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC [stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it) con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
6. *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta, compreso il controllo e la manutenzione di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica; tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale, per una distanza di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa; I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente,*
7. *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano*
8. *di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
9. *Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha*

- l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarica di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;*
- 10. Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nella zona oggetto del prelievo, il richiedente provvederà a mettere in sicurezza dalle proprie attrezzature l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa, rimuovendo tutte le parti mobili;*
- 11. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;*
- 12. È espressamente vietato eseguire nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- 13. Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive*

- e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 14. Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- 15. È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene demaniale soggetto al presente nulla osta;*
- 16. Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- 17. Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- 18. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC [stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it);*
- 19. Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

20. *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
21. *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
22. *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
23. *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
24. *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”.*

#### **ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON NULLA OSTA ENTE PARCO**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Parco Regionale Delta del Po con provvedimento n. 214/2014 del 24/10/2014 acquisito al protocollo con nota registrata n. PG/2014/390640 del 29/10/2014 (derivazione pertanto autorizzata in quanto l'intervento non richiede il rilascio del Nulla Osta in quanto ricade nel punto 3.d) “rinnovo di concessioni demaniali relative a servizi di reti tecnologici (idrici, elettrici, fognari, telefonici, gas) purchè l'Ente di gestione si sia già espresso favorevolmente e a condizione che la richiesta di rinnovo non implichi l'esecuzione di interventi accessori” dell'Allegato I - Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per i quali non è necessario richiedere il Nulla Osta del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del Nulla Osta approvato con D.G.R. n. 452 del 06/04/2021):

[...]

- *La gestione idraulica del chiaro dovrà avvenire in maniera da assicurare il mantenimento e la naturale evoluzione degli habitat ripariali fluviali, altrove osteggiati proprio per motivi di sicurezza; gli habitat da favorire sono i seguenti: Nymphaeetum alba-luteae; aggruppamenti a Quercus robur e Carpinus orientalis; Phragmitetum vulgaris; Populetia albae; Prunetalia spinosae; Phragmitelia;*
- *Il chiaro da caccia, che presenta acque debolmente salmastre dovrà essere destinato allo sviluppo di vegetazione elofitica nelle parti con acque più basse: Molinetalia, Puccinellio festuciformis Scirpetum compacti, Puccinellio festuciformis, Juncetum maritimi, Holoschoenetalia, Bolboschoenetalia maritimi, Juncetia maritimi, Facies alofila a Phragmites australis;*
- *La presa d'acqua dal fiume Savio dovrà essere compatibile con il mantenimento del DMV del fiume stesso;*
- *Si chiede la disponibilità del Sig. Rondoni, nell'ambito delle attività che interessano i terreni agricoli interni all'ansa principale di favorire la ricostituzione di siepi, piantate, boschetti (aggruppamenti a Quercus robur e Carpinus orientalis, Populetalia albae, Prunetalia spinosae), attraverso idoneo progetto di messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, che l'Ente scrivente dovrà valutare;”*

#### **ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2024/49794 del 14/03/2024:

[...]

- *di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;*

- *dell'installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;*
- *di indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata.”*

#### **ARTICOLO 6 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Area Demanio Idrico di Arpaè - sede di Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

#### **ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 9 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

## **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

- 1. Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto, sulla base di quanto dichiarato con nota registrata n. PG/2026/65159 del 10/04/2026 (ovvero l'impossibilità di installare e di mantenere in regolare stato di funzionamento di un contatore volumetrico), a trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva attestante ogni qualvolta avvenga il prelievo e di indicare i volumi emunti, la data e la durata di effettivo prelievo, il tutto corredato da apposita documentazione fotografica;
- 2. Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
- 3. Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o

affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,53 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,61 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

## ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

#### **ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 13 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**